

Verbale di sottoscrizione definitiva

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LIVELLO TERRITORIALE PER I SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA SEZIONE REGIONALE DELLA SICILIA – ATTUAZIONE CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE DEL 22/12/2003.

Il giorno venti del mese di luglio dell'anno duemila cinque, in Palermo, via Trinacria, presso la sede dell'AGES – sez. Sicilia, per le finalità di cui in oggetto sono presenti le seguenti parti negoziali:

Delegazione di parte pubblica, nella persona di:

on.le Mario Mazzaglia - presidente;
dr. Bernardo Giuseppe Triolo - componente;

Parte sindacale, nelle persone di:

dr. Ignazio Baglieri – UNSCP;
dr. Pipitone Costantino – UIL FPL;

I suddetti rappresentanti di parte pubblica e sindacale premettono:

che:

- in data 5 maggio 2004 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato integrativo di livello regionale dei segretari comunali e provinciali attuativo dell'accordo integrativo di livello nazionale del 22 dicembre 2003 relativo alla determinazione del compenso dei segretari comunali e provinciali incaricati di prestare servizio nella qualità di supplente/reggente a scavalco;

- in data 10 maggio 2005 è stata sottoscritta l'ulteriore accordo integrativo intervenuto ad interpretazione della predetta ipotesi di contratto, su richiesta dei revisori dei conti;

-il collegio dei revisori dell'AGES 15 giugno 2005 ha espresso parere favorevole all'accordo decentrato integrativo di livello regionale del 5 maggio 2004, come integrato dall'accordo successivo del 10 maggio 2005;

-il CdA dell'AGES – sez. Sicilia – in attuazione dell'art. 6, comma 4, del CCNL stipulato in data 16 maggio 2001, con deliberazione n. 7 del 7 luglio 2005, ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo decentrato integrativo "de quo";

Tutto ciò premesso le parti procedono alla sottoscrizione definitiva dei richiamati accordi stipulati in data 5 maggio 2004 e in data 10 maggio 2005 come da rispettivi allegati "A" e "B".

Le parti danno atto che a decorrere dalla data odierna è pienamente efficace la disciplina introdotta con il contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale in questa sede sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

ART. 1

1. Il trattamento economico spettante ai segretari titolari dei comuni e delle province della Sicilia per l'espletamento di supplenze a scavalco nell'ambito della medesima regione, nei casi di supplenza per assenze dovute a malattia, maternità ed altre di lunga durata previste dal CCNL 16.5.2001, è stabilito definitivamente in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, c.1, lett da a) ad e) del CCNL 16.5.2001, ragguagliata al periodo di incarico.

2. Con decorrenza dalla stipulazione del presente accordo decentrato di livello regionale, per i segretari di cui al precedente comma, nei casi di supplenza ivi richiamati, è disapplicata la disciplina transitoria stabilita dall'ultimo capoverso dell'art. 3 del CCNL integrativo di livello nazionale stipulato il 22.12.2003.

ART. 1 bis

1. ferme restando le tipologie già richiamate nell'accordo del 5 maggio 2004 in presenza delle quali è possibile derogare al limite di trenta giorni di durata massima della supplenza (assenza del titolare della sede per malattia, maternità ed altre di lunga durata previste dal CCNL), le parti chiariscono che, in tali casi, il compenso del segretario supplente a scavalco, con decorrenza dal trentunesimo giorno di supplenza, è stabilito nella misura del 25% della retribuzione in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL 16 maggio 2001, ragguagliato al periodo di incarico.
2. Le parti chiariscono, altresì, che devono considerarsi incarichi di lunga durata che danno diritto all'elevazione del compenso quelli svolti con continuità ed effettività per un periodo complessivo eccedente i trenta giorni, indipendentemente dalla presenza di più provvedimenti emessi dall'AGES di frazione singolarmente inferiore a trenta giorni per lo stesso incarico.
3. A decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo definitivo è disapplicata la disciplina transitoria stabilita nell'ultimo capoverso dell'art. 3 del CCNL integrativo di livello nazionale stipulato il 22 dicembre 2003."